

Seminario - incontro
LA NUOVA LEGGE ELETTORALE REGIONALE
Pescara, 28 ottobre 2011

LE RESPONSABILITÀ POLITICHE E LE RESPONSABILITÀ TECNICHE

Le scelte relative alla legge elettorale comportano, per la Regione, l'esercizio di una notevole responsabilità politica.

La legge elettorale è chiamata, infatti, ad incidere sulle modalità di espressione della sovranità popolare e a disciplinare, quindi, un aspetto fondamentale dell'istituzione regionale.

Su tale versante si può dare una risposta, anche se non esaustiva, all'esigenza di ristrutturazione del sistema politico e alla crisi del rapporto tra cittadini ed istituzioni. Se, in particolare, la legge elettorale non può risolvere i problemi della politica, certamente può accompagnarne le trasformazioni.

La legge elettorale, inoltre, rappresenta l'occasione per raccogliere compiutamente le opportunità offerte dalla riforma costituzionale del 1999.

In questa direzione si muove il progetto di legge della Regione Abruzzo che mi è stato inviato. Come la legge n. 27/2004 della Regione Marche, non si limita all'introduzione di varianti marginali o al mero recepimento della normativa statale, ma apporta significative modifiche al precedente assetto.

Alla notevole responsabilità politica si affianca quella, non meno rilevante, dei tecnici, che devono fornire un supporto qualificato in un ambito altamente specialistico, in cui non è facile mantenere la neutralità ed è più comodo fare da sponda.

L'ATTUALITÀ E LA COMPLESSITÀ DELLE QUESTIONI

Le questioni che si pongono in materia elettorale, oltre ad essere fonte di una notevole responsabilità politica e tecnica, sono di grande attualità, in rapporto al dibattito in corso in merito alla modifica del sistema di elezione del Parlamento nazionale.

Alcune sono caratterizzate da elevata complessità e richiedono particolare attenzione.

Non bisogna, pertanto, avere fretta. Neppure ci si può affidare a spinte contingenti o a interessi esclusivamente individuali o di gruppo, tanto più se si vuole definire un modello di lunga durata.

E' emblematica, al riguardo, la vicenda di alcuni vigenti sistemi elettorali.

Al fine di evitare errori sono indispensabili l'approfondimento e il confronto a tutto campo, nonché la valutazione di diverse esperienze, in primo luogo quelle di altre Regioni.

In tale prospettiva sono preziose iniziative come quella che avete promosso per oggi.

L'ESPERIENZA ELETTORALE DELLA REGIONE MARCHE

Nella Regione Marche la recente esperienza elettorale è risultata complessivamente soddisfacente.

Per la prima volta è stata applicata la legge regionale n. 27/2004 e, sempre per la prima volta, la Regione ha gestito direttamente il procedimento elettorale.

Ci sono naturalmente margini di miglioramento, sia nella disciplina del sistema di elezione che nella gestione del medesimo procedimento.

Su questo specifico versante potranno essere estese a tutti i Comuni marchigiani le modalità di trasmissione telematica dei dati; potrà essere valutata la trasmissione degli stessi dati direttamente dalle sezioni e l'opportunità di trasporre in digitale l'intero flusso cartaceo, nonché di operare una più radicale revisione degli atti per lo svolgimento delle operazioni.

Al di là dei margini di miglioramento, l'esperienza elettorale è stata, comunque, per quelli che come me l'hanno vissuta in prima linea, oltre che una prova molto impegnativa, un'importante occasione di crescita professionale e personale.

Proprio sulla base dell'esperienza maturata nella mia Regione, pongo all'attenzione alcuni degli aspetti che emergono dalla prima lettura del vostro progetto di legge.

L'ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Riguardo all'elettorato attivo e passivo, vista la disposizione dell'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1967, e considerato che solitamente i giorni fissati per l'elezione sono due, nelle Marche è stato precisato che sono elettori coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno delle elezioni (articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 27/2004).

Un'identica disposizione è stata introdotta con riferimento all'eleggibilità (articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 27/2004).

Potete valutare l'inserimento di tali precisazioni nel vostro progetto di legge (articolo 5, commi 1 e 2).

IL NUMERO DEI CONSIGLIERI

Rispetto ai Consiglieri da eleggere, al di là delle diverse opinioni in ordine alla legittimità costituzionale dall'articolo 14 del decreto legge n. 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011, occorre tenere conto del limite numerico contenuto nel medesimo articolo.

LA FORMULA ELETTORALE

In merito alla formula elettorale, cioè al complesso delle regole per la traduzione dei voti espressi in seggi, sulla quale si incentra solitamente l'attenzione nel dibattito sulla legge elettorale, il punto di riferimento è costituito dall'articolo 4 della legge n. 165/2004, il quale stabilisce, come disposizione di principio, l'individuazione di un sistema che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze.

La scelta tra le formule elettorali proporzionali, maggioritarie oppure miste, va operata, quindi, tenendo presente la necessità di conciliare le due esigenze.

Le formule astratte, d'altra parte, hanno un valore relativo, in quanto possono produrre effetti molto diversi in rapporto alle realtà in cui vengono calate e, più specificamente, alle caratteristiche del sistema politico e al livello di consapevolezza degli elettori.

In linea teorica la formula maggioritaria agevola la formazione di esecutivi stabili ma sacrifica la rappresentanza. Può comportare, inoltre, soprattutto in presenza di una pluralità di coalizioni in competizione, l'attribuzione della funzione di governo a forze minoritarie e non risolve il problema di un'eventuale conflittualità interna alla coalizione vincente.

La formula proporzionale, invece, assicura la rappresentanza della minoranze ma può produrre frammentazione e determinare ingovernabilità.

L'ingegneria elettorale, d'altra parte, mette a disposizione vari mix tra le formule maggioritarie e proporzionali proprio per evitare l'eccessivo sacrificio di una delle due esigenze.

E' questa la direzione in cui si muove il progetto di legge della Regione Abruzzo che, analogamente a quanto effettuato dalle Marche, sfugge ad una logica strettamente maggioritaria.

E' stato eliminato, infatti, il listino ed è stata scelta una formula proporzionale per l'attribuzione dei seggi di Consigliere regionale, sulla base di liste provinciali concorrenti, gruppi di liste e coalizioni collegate ad un candidato alla carica di Presidente.

Sono stati previsti, inoltre, come correttivi, un premio di maggioranza ed una clausola di sbarramento, che seleziona i soggetti in entrata e spinge, quindi, all'aggregazione.

In merito al premio di maggioranza, sono state superate le perplessità di chi ritiene che tale premio, se usato senza cautele, e cioè senza soglie minime, può alterare il principio di eguaglianza del voto sancito dall'articolo 48 della Costituzione.

Riguardo alla clausola di sbarramento, nelle Marche sono state escluse dall'assegnazione dei seggi le coalizioni che hanno ottenuto meno del cinque per cento del totale dei voti validi riportati dalle coalizioni regionali, salvo che siano composte da almeno un gruppo di liste che ha ottenuto più del tre per cento del totale dei voti validi espressi a favore delle liste.

Nel vostro caso, invece, la soglia è riferita prioritariamente alla lista e, in subordine, alla coalizione. Con riferimento alla clausola di sbarramento, peraltro, poiché la nostra legge elettorale, come mi sembra il vostro progetto di legge, non fornisce indicazioni espresse, è emerso il problema di valutare se i voti ottenuti dalle liste che non hanno superato la soglia di sbarramento vadano computati o meno nei voti validi, ai fini del calcolo dei quozienti elettorali per l'attribuzione dei seggi.

Le due opzioni producono effetti molto diversi. La scelta, pertanto, non può essere affidata all'interpretazione.

Il Consiglio di Stato, in adunanza plenaria, con la decisione del 10 luglio 1997, relativa alla legge n. 43/1995, che pure prevede una clausola di sbarramento, ha ritenuto non computabili tali voti.

Fortunatamente nelle Marche il problema è rimasto a livello teorico, poiché tutte e tre le coalizioni in competizione hanno superato la percentuale minima per accedere alla distribuzione dei seggi. Dovrà comunque essere affrontato prima delle prossime elezioni.

Un chiarimento su questo specifico aspetto sarebbe da valutare anche per il vostro progetto di legge. Per quanto concerne più specificamente l'assegnazione dei seggi, nelle Marche è stato individuato un originale meccanismo in base al quale vengono prima determinati i seggi spettanti a ciascuna coalizione regionale; è effettuato, poi, il riparto di tali seggi tra i gruppi di liste che compongono la coalizione e, successivamente, tra le liste del gruppo nell'ambito delle singole circoscrizioni, con l'attribuzione dei seggi residui attraverso la graduatoria regionale delle cifre percentuali.

Quest'ultimo passaggio è finalizzato ad assicurare un'adequata rappresentanza alle Province con minore consistenza demografica, che altrimenti perderebbero seggi a vantaggio di quelle più grandi.

Il problema non si pone negli stessi termini per la Regione Abruzzo, nella quale le Province, a parte quella di Chieti, hanno una quantità di popolazione poco differenziata.

Riguardo al vostro progetto, poi, appare necessario riconsiderare la disposizione che prevede la proclamazione a Presidente del candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (articolo 3, comma 2), sia in quanto può accadere che nessun candidato Presidente ottenga tale maggioranza, sia poiché in un'altra disposizione (articolo 17, comma 4, lettera c) è demandata all'ufficio centrale regionale l'individuazione del candidato Presidente che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale.

Può essere utile, altresì, chiarire se per "voti individuali" del candidato a Presidente (articolo 17, comma 3, lettera b), si intendono quelli espressi solo per lo stesso candidato, senza indicazione del voto di lista (articolo 9, comma 2).

LE MODALITÀ DI VOTO

Riguardo alle modalità di voto, come nelle Marche, anche nel vostro progetto di legge è stata effettuata la scelta di escludere il voto disgiunto, cioè il voto a favore di una lista provinciale e di un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale non collegato alla lista stessa.

Anche in merito alle preferenze il testo è pressoché identico alla legge delle Marche. La stessa legge regionale n. 27/2004, considerato che il voto alle sole forze politiche non è veramente libero, ha introdotto la possibilità di esprimere una preferenza.

Pertanto, proprio in relazione alle preferenze, nelle Marche è stata presentata recentemente una proposta di legge finalizzata alla parità di genere.

Tale proposta stabilisce che l'elettore può esprimere uno o due voti di preferenza. Nel caso di espressione di due preferenze, ciascuna deve riguardare, rispettivamente, un candidato di genere maschile e un candidato di genere femminile compresi nella lista stessa. L'espressione delle preferenze per candidati dello stesso genere comporta l'annullamento della seconda preferenza.

LA DISCIPLINA RELATIVA AL PROCEDIMENTO ELETTORALE

Nell'ambito della legge elettorale deve essere rivolta particolare attenzione anche alla disciplina di alcuni aspetti del procedimento elettorale in senso stretto.

Tale procedimento è molto complesso, è articolato in una pluralità di fasi ed è scandito da termini perentori.

Per imprescindibili esigenze di certezza e di garanzia, poi, è dominato dalla forma, che è in funzione della sostanza, salvi limitati casi in cui diventa mero formalismo.

Non sono ammesse, pertanto, sviste o errori né da parte dell'Amministrazione né dei privati, se non a pena di gravissime e irreversibili conseguenze.

Nello stesso procedimento, inoltre, alcuni adempimenti hanno una grande visibilità, mentre altri, nonostante la significativa rilevanza ai fini del regolare svolgimento dell'elezione e l'onerosità per l'Amministrazione che li gestisce, restano in secondo piano e sono patrimonio quasi esclusivo degli addetti ai lavori.

Nel procedimento elettorale concorrono, altresì, numerosi soggetti pubblici, con ovvie esigenze di coordinamento funzionale ed organizzativo, insieme ad una pluralità di soggetti privati, portatori di interessi individuali e collettivi.

Proprio nella sentenza n. 196/2003, relativa alla legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo n. 1/2002, la Corte ha chiarito che il procedimento per l'elezione del Consiglio è divenuto di competenza della Regione.

Al riguardo appare opportuno, con riferimento al vostro progetto di legge, chiarire il rapporto tra le diverse fonti chiamate a disciplinarlo: il regolamento per lo svolgimento delle operazioni elettorali (articolo 24, comma 1), le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960 (articolo 25, comma 1), nonché le istruzioni demandate alla direzione della Giunta competente per materia (articolo 6, comma 7).

Le norme statali relative al procedimento, d'altra parte, regolano minuziosamente alcuni aspetti, come la chiusura delle finestre che si trovano nella parete adiacente alle cabine elettorali ad una distanza inferiore a due metri, ma ne trascurano altri, come la revoca dell'accettazione della candidatura, determinando vuoti che sono in parte colmati dalla giurisprudenza.

Sempre nel vostro progetto di legge sono previsti due decreti del Presidente della Giunta regionale che devono essere emanati contemporaneamente: un decreto per l'assegnazione dei seggi alle circoscrizioni (articolo 4, comma 3); un altro per l'indizione delle elezioni (articolo 6, comma 3).

Nelle Marche, per un principio di economia dei mezzi giuridici, l'indizione delle elezioni e l'indicazione dei seggi attribuiti a ciascuna circoscrizione provinciale sono state demandate ad un unico decreto (articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/2004).

Nel vostro progetto di legge è stabilita, poi, la notifica dei due decreti ai Sindaci e al Presidente della Corte di Appello (articolo 6, comma 4).

Può essere valutata la previsione di una comunicazione anche telematica, da effettuare immediatamente (articolo 7, comma 4, della legge regionale n. 27/2004).

In merito alle istruzioni per lo svolgimento delle operazioni elettorali è emersa, nelle Marche, la necessità di fissare i termini entro i quali provvedere all'adempimento, in quanto la specifica disposizione (articolo 7, comma 5, della legge regionale n. 27/2004), come quella del vostro progetto di legge (articolo 6, comma 7), si limita a prevedere che tale adempimento sia espletato successivamente all'indizione delle elezioni.

Rispetto alla presentazione delle liste e candidature e, in particolare, al deposito del modello di contrassegno (articolo 12, comma 8) e all'esonero dall'obbligo di raccolta delle sottoscrizioni (articolo 3, comma 8, e 12, comma 2), può porsi, analogamente a quanto avvenuto nelle Marche a seguito della scomposizione di alcuni partiti e gruppi politici, la questione, difficilmente risolvibile in via legislativa, dell'individuazione del soggetto legittimato a disporre in nome e per conto degli stessi.

Considerato, inoltre, che nel progetto di legge, per le sottoscrizioni della candidatura a Presidente, è previsto un numero pari a quello stabilito per la presentazione delle liste di candidati nelle circoscrizioni ridotto della metà (articolo 3, comma 8), sarebbe utile precisare se tale numero debba essere raggiunto in ciascuna circoscrizione o complessivamente, cioè nell'intera Regione.

Con riferimento al numero minimo delle circoscrizioni in cui le liste devono essere presentate, la scelta delle due circoscrizioni su quattro, effettuata nel progetto di legge (articolo 2, comma 2), consente di rafforzare il legame con singole parti del territorio e di assecondare spinte localistiche.

Nella legge delle Marche si è optato per un minimo di tre circoscrizioni su cinque.

Sempre nelle Marche, in relazione alla disposizione che stabilisce il divieto di rappresentanza di uno dei due generi in misura superiore ai due terzi dei seggi, si è posto un problema applicativo nell'ipotesi in cui la lista sia composta dal numero minimo di candidati, nonché nell'ipotesi in cui, nella fase di ammissione delle liste, siano disposte cancellazioni dei candidati di uno dei due generi, per effetto delle quali si scenda al di sotto del numero minimo.

Riguardo ai soggetti preposti agli adempimenti elettorali, va valutata, aldilà del rinvio all'articolo 8 della legge n. 108/1968, l'opportunità di prevedere espressamente che l'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale siano costituiti rispettivamente presso il Tribunale e presso la Corte di Appello (articolo 11, comma 1).

Va rilevata, inoltre, la pluralità dei passaggi tra ufficio centrale regionale ed uffici centrali circoscrizionali.

LA GESTIONE DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE

Per quanto concerne la gestione del procedimento elettorale, la Regione Marche ha scelto sostanzialmente quella diretta, sostituendosi nell'esercizio dei compiti tradizionalmente affidati al Ministero dell'Interno, che operava attraverso le Prefetture.

Tale gestione diretta si è tradotta, innanzitutto, nella responsabilità di definire i criteri interpretativi ed applicativi della legge elettorale regionale.

Si è tradotta, in secondo luogo, nel compito di predisporre e curare la stampa dei numerosissimi atti connessi al procedimento: istruzioni per la presentazione delle liste e delle candidature, istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione, calendario degli adempimenti elettorali, modelli dei verbali degli stessi uffici elettorali di sezione, degli uffici centrali circoscrizionali e dell'ufficio centrale regionale, tabelle di scrutinio, registri, buste e formulari per la raccolta dei dati.

Al fine di tale predisposizione hanno costituito un naturale punto di riferimento i documenti di provenienza ministeriale. Gli stessi, però, sono stati rielaborati e, in diversi casi, completamente riscritti in relazione al mutato sistema elettorale e all'opzione per una tecnica redazionale meno ridondante e più orientata alla semplificazione, non solo linguistica.

Con riferimento alle istruzioni, per rendere più leggibili i testi, già di per sé molto pesanti, è stata rivista l'impostazione, sono state eliminate le parti non indispensabili, è stata inserita nell'ultima sezione la normativa di riferimento.

Riguardo ai registri, sono stati unificati quelli per l'annotazione della presa in consegna e della restituzione dei telefoni cellulari o di altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini, originariamente distinti in maschile e femminile e, peraltro, scarsamente utilizzati.

Alle tradizionali pubblicazioni curate dal Ministero dell'Interno ne sono state aggiunte due. Al fine di orientare i soggetti interessati nel labirinto delle cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Consigliere regionale, è stato curato, infatti, un apposito volume che ha approfondito, tra l'altro, alcune fattispecie tipiche concernenti, in particolare, gli enti dipendenti dalla Regione e gli enti del Servizio sanitario regionale.

Per agevolare il lavoro degli uffici elettorali di sezione e dei presidenti meno esperti, è stato elaborato un documento contenente le esemplificazioni grafiche relative alle modalità di

espressione del voto e di annotazione delle tabelle di scrutinio, con indicazioni riguardanti i casi anomali.

Rispetto alla stampa dei manifesti e delle schede di votazione, per effetto del rinvio contenuto nella legge elettorale regionale alle disposizioni statali che affidano tale adempimento alle Prefetture, è stata stipulata con le stesse una specifica convenzione. Sono state fornite comunque indicazioni per il coordinamento delle attività. Prima del visto si stampi, inoltre, le schede di votazione sono state ricontrollate dalla struttura regionale.

La gestione diretta del procedimento elettorale ha comportato, poi, la responsabilità di provvedere in merito alla progettazione e realizzazione di un sistema informativo finalizzato all'acquisizione, all'elaborazione ed alla visualizzazione in tempo reale dei dati elettorali.

Ha determinato, altresì, l'esigenza di potenziare le infrastrutture tecnologiche esistenti, al fine di fornire le massime prestazioni in termini di velocità, sicurezza, interoperabilità e riusabilità.

Per assicurare un'immediata ed ampia conoscibilità da parte dei soggetti interessati, è stato necessario attivare appositi siti internet, nei quali sono stati inseriti i documenti e le informazioni utili, compresi i verbali per i seggi e le tabelle di scrutinio.

La Regione ha dovuto curare, infine, l'acquisizione dei servizi e delle forniture. Al riguardo va rilevato che, mentre lo Stato può disporre affidamenti diretti all'Istituto poligrafico, qualificabile come soggetto in house, la Regione deve procedere mediante le più complesse procedure di evidenza pubblica.

Si è trattato, pertanto, di una sfida molto impegnativa, dall'esito per nulla scontato.

Sul versante giuridico non è stato agevole individuare la corretta interpretazione di alcune disposizioni della legge regionale n. 27/2004, anche per l'assenza di riferimenti dottrinali e giurisprudenziali specifici; come pure definire la disciplina da applicare a fattispecie non espressamente previste e, nei casi in cui è operante il rinvio alla normativa statale, chiarirne la portata con riguardo al mutato sistema elettorale.

In considerazione dell'imminenza della consultazione e dell'esigenza di evitare tentazioni partigiane congiunturali, non era possibile né opportuno, infatti, superare le incertezze mediante la più comoda e sicura via della modifica espressa delle disposizioni o dell'interpretazione autentica da parte del Consiglio regionale.

Non è stato semplice, poi, determinare una precisa linea di confine tra le competenze regionali e quelle rimaste allo Stato, come nel caso dell'individuazione degli spazi destinati alla propaganda, ovviamente connessi al sistema elettorale.

Sul versante organizzativo non è stato agevole introdurre innovazioni in un assetto consolidato, nel quale gli interventi, sia pure limitati, rischiavano di intaccare la certezza dei riferimenti e produrre pericolosi scompensi.

Neppure è stato semplice superare qualche timore di invasione di campo e qualche diffidenza rispetto alla capacità della Regione di gestire il processo e agli strumenti organizzativi proposti.

In ogni passaggio ha pesato, altresì, la necessità di rispettare scadenze rigide e ravvicinate. La rincorsa di tali scadenze è stata una costante. I tempi dell'approfondimento e della decisione, quindi, sono stati ridotti al minimo e non sono mancati repentini correttivi in corso d'opera.

Le difficoltà sono state in gran parte superate grazie alla professionalità, all'impegno e alla determinazione di molti soggetti coinvolti e alla loro capacità di mettersi in discussione; ma soprattutto è stata decisiva la coesione interna.

Tali elementi hanno ampiamente compensato la mancanza di esperienza in materia elettorale.

A differenza di altre Regioni, come la Toscana, poi, nelle Marche, per la gestione degli adempimenti elettorali non è stata costituita un'apposita struttura. La relativa responsabilità è stata affidata ad una posizione dirigenziale esistente nell'ambito della Segreteria generale della Giunta regionale, che ha assunto la funzione di coordinamento dell'intero procedimento e di redazione dei principali atti.

A questa struttura se ne sono affiancate altre: innanzitutto la struttura competente in materia di sistemi informativi e telematici, che ha svolto un ruolo strategico; la struttura competente in materia di sistemi statistici, che ha curato l'elaborazione dei dati; la struttura giornalistica, che ha provveduto alla comunicazione esterna; la struttura competente in materia di risorse umane e strumentali, che ha seguito, tra l'altro, l'acquisizione delle forniture.

La struttura regionale competente in materia di attività istituzionali, legislative e legali ha avuto un ruolo più defilato, in quanto ha avuto solo il compito di adottare formalmente gli atti predisposti dalla Segreteria generale.

Hanno collaborato, poi, agli adempimenti elettorali alcuni dipendenti della struttura organizzativa del Consiglio regionale.

Per le questioni a carattere altamente specialistico è stato attivato, previa procedura comparativa pubblica, un incarico di durata limitata.

Accanto alla Regione hanno concorso nel procedimento elettorale i Comuni, i cui uffici elettorali sono tradizionali punti di riferimento e depositari di un ricco patrimonio di conoscenze.

Hanno operato, poi, il Ministero dell'Interno e le Prefetture, poiché in materia di elettorato attivo, di propaganda elettorale e di ordine pubblico presso i seggi sussiste la competenza esclusiva dello Stato.

Hanno partecipato al procedimento, inoltre, gli uffici centrali circoscrizionali, costituiti presso i tribunali dei Comuni capoluoghi di Provincia, e l'ufficio centrale regionale, costituito presso la Corte di appello di Ancona, ai quali spetta l'esame e l'ammissione delle liste e delle candidature, l'assegnazione dei seggi e la proclamazione degli eletti.

Riguardo ai Comuni, c'è stata l'ulteriore conferma di una solida e collaudata rete di relazioni istituzionali.

Con le Prefetture è stata sperimentata un'analogia sintonia operativa. Significativa in merito è risultata l'attività svolta dall'organismo di raccordo, costituito per assicurare l'attuazione dell'intesa concernente le elezioni.

Rispetto agli uffici giudiziari, che non sono interlocutori consueti della Regione, è stata effettuata, secondo quanto richiesto dalle novità del sistema elettorale, un'esperienza molto positiva di confronto e di raccordo. La Regione, tra l'altro, per garantire un migliore svolgimento delle attività, ha messo a disposizione degli stessi uffici, che ne erano privi, un'avanzata dotazione informatica.

Il procedimento elettorale ha coinvolto, inoltre, numerosi cittadini e forze politiche, entrati in diretto contatto con la Regione per lo più nella fase di presentazione delle liste e delle candidature e di scrutinio.

Rispetto al metodo di lavoro, fondamentale è stata la scelta del confronto permanente, anche informale, con gli interlocutori, ferma restando la responsabilità della struttura regionale di decidere dove non si perveniva ad un orientamento condiviso.

Poichè in una materia tanto interessante come quella elettorale è forte il rischio di perdersi nelle questioni di principio, è risultata importante l'opzione per un approccio pragmatico, che ha condotto a lasciare in secondo piano, quando era possibile, la definizione degli aspetti meramente teorici e a concentrare l'attenzione su quelli di maggiore impatto operativo.

Altrettanto importante è stata la scelta della puntuale verifica di fattibilità delle soluzioni individuate, con la sperimentazione sul campo. Emblematica al riguardo la simulazione della giornata dello scrutinio e delle operazioni di raccolta dei dati.

Rispetto agli strumenti, decisiva è stata l'attività di formazione degli addetti, assicurata sia attraverso gli incontri organizzati nella sede regionale, che mediante i canali telematici. Al riguardo, per avvicinare al sistema gli operatori, consentendo di coglierne le funzionalità e riconoscerne l'interfaccia e, quindi, di accrescere la capacità di utilizzo, è stato messo a disposizione dei Comuni, nei tre mesi precedenti la data dell'elezione, un ambiente di test.

Essenziale è risultato, inoltre, l'utilizzo di strumenti flessibili di integrazione operativa, come i gruppi di lavoro, composti da soggetti interni ed esterni alla struttura regionale.

Al fine di ottimizzare i tempi e ridurre i costi, è stata inevitabile la scelta di privilegiare i più avanzati strumenti telematici. Per le comunicazioni tra Amministrazioni e con i privati si è fatto ricorso in via quasi esclusiva alla posta elettronica. Per rendere accessibili le informazioni sono stati attivati siti web, compreso quello extranet ad accesso autenticato. Per la raccolta e la diffusione dei dati elettorali sono stati utilizzati il sistema informativo regionale e la rete telematica.

Proprio rispetto all'attività di raccolta e di diffusione dei dati elettorali sono state introdotte innovazioni organizzative significative, per conciliare la correttezza e la completezza con la massima tempestività.

Una risposta inadeguata su tale versante avrebbe compromesso la credibilità della Regione e vanificato, anche se immotivatamente, gli obiettivi conseguiti nelle fasi precedenti, ben più rilevanti sul piano amministrativo.

I dati diffusi subito dopo la conclusione dello scrutinio non sono, infatti, quelli ufficiali, che arrivano molto più tardi.

E' normale, però, che sui dati diffusi nell'immediato si concentri, oltre all'ansia dei protagonisti, l'attenzione generale e si misuri conseguentemente l'efficienza di chi li gestisce.

D'altra parte, se la rilevazione è espletata con diligenza, gli scostamenti rispetto ai dati definitivi non sono consistenti e non determinano, quindi, variazioni nell'assegnazione dei seggi.

Per questo l'attività di raccolta dei dati ha richiesto un notevole impegno.

I dati dello scrutinio sono confluiti nel centro operativo regionale, nel quale sono state allestite postazioni relative alle singole circoscrizioni provinciali.

E' stato richiesto ai Comuni con popolazione pari o superiore a tremila abitanti, che costituiscono la parte più rilevante in termini di elettori, corrispondente a circa il novanta per cento, di effettuare la trasmissione alla Regione mediante l'applicativo web sulla rete regionale.

Ai Comuni con popolazione inferiore è stata data la possibilità di scegliere tra la trasmissione telematica e quella via fax.

Per superare celermente eventuali inconvenienti e criticità emersi in sede di rilevazione è stata garantita, nelle giornate del voto e dello scrutinio, l'assistenza telefonica continuativa.

Attraverso il sistema informativo elettorale regionale sono stati raccolti i dati relativi al corpo elettorale, all'avvenuta costituzione dei seggi e all'apertura della votazione, ai votanti, ai risultati

dello scrutinio, con specifico riguardo ai voti di coalizione, ai voti di lista, ai voti espressi per il solo Presidente e ai voti di preferenza. Tra l'altro, rispetto al passato, sono stati aggiunti i dati relativi agli elettori residenti all'estero e a coloro che votavano per la prima volta.

Sempre attraverso il sistema informativo elettorale è stato possibile rappresentare, non appena completato lo scrutinio, la composizione del nuovo Consiglio regionale.

La messa a punto del sistema ha richiesto una grande lucidità, insieme ad apporti multidisciplinari fortemente interdipendenti.

Molto delicata è stata l'attività di individuazione delle variabili connesse alla disciplina di riparto dei seggi, ai fini della definizione degli algoritmi del programma informatico, nonché la verifica delle criticità. Se qualche elemento fosse sfuggito, il sistema sarebbe andato in tilt.

Altrettanto onerosa è risultata di conseguenza l'attività di collaudo.

La diffusione dei dati è stata effettuata attraverso una pluralità di canali comunicativi: in tempo reale attraverso il sito web, anche ottimizzato per cellulari, smartphone e dispositivi mobile, digitale terrestre delle emittenti locali, sistema ftp per i media, oltre al tradizionale televideo.

Elevatissimo è stato il numero degli accessi alla rete durante lo scrutinio.

Prima dello svolgimento della consultazione, l'impegno informativo si è concentrato, invece, sull'obiettivo di garantire un'adeguata conoscenza, da parte degli elettori, delle modalità di voto e degli effetti, come condizione per il pieno esercizio del diritto, o almeno per evitare possibili confusioni per i soggetti meno avveduti.

Tale esigenza è sempre più avvertita in un contesto generale nel quale il cantiere delle riforme elettorali è costantemente aperto ed i sistemi elettorali, per ciascun livello istituzionale, sono molto vari e, per le Regioni, si differenziano addirittura nelle singole realtà regionali.

Per le Marche il rischio di equivoci si è presentato soprattutto rispetto al voto disgiunto, tenuto conto del fatto che tale modalità di voto era indicata come possibile nei messaggi nazionali relativi alle Regioni che non avevano approvato una propria legge elettorale e che, per decisione assunta a livello centrale, venivano diffusi anche dalla sede RAI regionale.

Va rilevata, infine, l'attività concernente il rimborso delle spese elettorali anticipate dai Comuni, che è stata effettuata nella direzione del contenimento dei costi e della semplificazione documentale.

Elisa Moroni
Segretario della Giunta regionale
Regione Marche